

COMUNE DI PIETRAFITTA

Provincia di Cosenza

**NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2024**

**Aggiornato alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF**

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 14 del 18/07/2024

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 PRESUPPOSTO**
- Art. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO**
- Art. 4 SOGGETTI PASSIVI**
- Art. 5 LOCALI SOGGETTI ALLA TASSA SUI RIFIUTI**
- Art. 6 LOCALI NON SOGGETTI ALLA TASSA SUI RIFIUTI**
- Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**
- Art. 8 TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI**
- Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**
- Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**
- Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**
- Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI**
- Art. 13 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)**
- Art. 14 CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Art. 15 UTENZE DOMESTICHE**
- Art. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**
- Art. 17 ZONE NON SERVITE**
- Art. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- Art. 19 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE**
- Art. 20 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Art. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE**
- Art. 22 ESENZIONI**
- Art. 23 TASSA GIORNALIERA**
- Art. 24 TRIBUTO PROVINCIALE**
- Art. 25 COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2**
- Art. 26 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**
- Art. 27 RISCOSSIONE**
- Art. 28 RIMBORSI**
- Art. 29 IMPORTI MINIMI**
- Art. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**
- Art. 31 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**
- Art. 32 RISCOSSIONE COATTIVA**
- Art. 33 RATEIZZAZIONI**
- Art. 34 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la TARI (*Tassa sui Rifiuti*) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione, in recepimento della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (**TQRIF**).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.

2. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. **Sono rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152:

a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da altre fonti diversi da quelli di cui alla lettera a.

c. i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti

d. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, e aree cimiteriali

4. **Sono rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizioni, costruzioni e scavi

c) i rifiuti di lavorazioni industriali

d) i rifiuti di lavorazioni commerciali artigianali e di attività di servizio

e) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue

f) i rifiuti derivanti da attività sanitarie e covid-19

g) i veicoli fuori uso

5. **Sono rifiuti pericolosi** quelli riportati nell'Allegato I° - parte 4° del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 5

LOCALI SOGGETTI ALLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

Art. 6

LOCALI NON SOGGETTI ALLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali:

a) locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati.

- locali di altezza inferiore o uguale a 1,50 metri.

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili/inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione.

Utenze non domestiche

- locali di altezza inferiore o uguale a 1,50 metri.

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 del presente regolamento.

Art. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. L'esenzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.).

Art. 8

TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. La TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Per il calcolo delle tariffe, alla luce delle recenti modifiche legislative, si è tenuto conto dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della tassa, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte.
3. La suddetta superficie occupata, dichiarata ai sensi del successivo art. 25 dal soggetto obbligato o da tecnico abilitato incaricato iscritto all'albo professionale, può essere accertata/verificata dagli uffici comunali preposti.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013 il comune, per le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale.

Art. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati dal piano economico finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.
2. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività.
3. La determinazione delle tariffe della tassa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 13

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)

1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del suddetto piano economico finanziario.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.

3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, deposito, ufficio, etc.).

Art. 15

UTENZE DOMESTICHE

1. Per utenze domestiche si intendono le unità immobiliari e relative pertinenze, destinate ad abitazioni private, anche se non occupate in modo continuativo e stabile nel corso dell'anno o tenute a disposizione da coloro che ne hanno il possesso o la detenzione.

Art. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

2. L'obbligazione tributaria cessa il bimestre successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 25.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 25.

Art. 17

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani.

Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.

Art. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di pericolo alle persone o all'ambiente, la tassa dovuta dai contribuenti coinvolti è ridotta in misura del **20%**.

Art. 19

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

1. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sarà affidato a Società esterna ed il personale utilizzato nelle varie fasi operative non è personale dipendente del Comune.

Ogni dettaglio inerente tale servizio è riportato all'interno del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto regolante i rapporti tra questo comune e l'operatore economico appaltatore.

La raccolta sarà effettuata su tutto il territorio comunale, dalle ore 8,00 alle 11,00, secondo il seguente calendario:

- Lunedì: frazione organica (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)
- Martedì: multimateriale (plastica e metalli)
- Mercoledì: carta
- Giovedì: prenotazione ritiro ingombranti
- Venerdì: frazione organica (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)
- Sabato: frazione non riciclabile
- ingombranti ogni 15 giorni (previa prenotazione telefonica su numero dedicato)
- oli alimentari, ogni 4 mesi
- farmaci, batterie e rifiuti urbani pericolosi (Toner, cartucce, etc.), tutti i giorni, presso appositi contenitori allocati nella corte della casa comunale

Il trasporto comprenderà tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dai luoghi di raccolta agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento. Il servizio di trasporto per ogni tipologia di rifiuto avverrà con mezzi idonei ed autorizzati e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

Il servizio di spazzamento e lavaggio strade è effettuato da personale dipendente del comune

Art. 20

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero dei rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione della tassa.
2. La riduzione non può essere, comunque, superiore al **30%** della tassa.

Art. 21

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi del comma 659, legge n. 147/2013, la tariffa della TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - Del **20%** residenti all'estero per oltre 6 mesi all'anno e utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici;
 - Del **30%** per i nuclei familiari in cui è presente una persona con handicap secondo la legge 104/1992 articolo 3 comma 3 (Tali condizioni devono comprovarsi dal verbale della commissione medico-legale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio)
 - Del **15%** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
 - Del **10%** nel caso di fabbricati rurali, come definiti dalla normativa catastale, limitatamente alla parte destinata ad uso abitativo
 - Del **15%** su cantine, legnaie, magazzini e locali allo stato rustici
 - Del **30%** per utenze al cui interno sia presente studente universitario fuori sede (tale condizione deve comprovarsi fornendo regolare contratto di fitto città dove è ubicata la sede universitaria)
 - Del **30%** per utenze al cui interno sia presente lavoratore fuori sede (tale condizione deve comprovarsi fornendo regolare contratto di lavoro)
 - Del **30%** per utenze il cui unico componente risulti ricoverato presso case di cura per anziani
2. Le riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Qualora le condizioni che hanno dato luogo al beneficio vengano meno il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione di variazione, in caso contrario il dovuto verrà recuperato con applicazione degli interessi. È prevista l'esenzione per i locali e le aree occupate da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro Regionale del volontariato, da cooperative sociali iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e alle associazioni/organizzazioni di ex combattenti, mutilati, invalidi di guerra, Associazioni d'Arma.
3. L'esenzione di cui al punto precedente si applica qualora le condizioni che danno luogo all'esenzione siano debitamente dichiarate e documentate nella dichiarazione iniziale o di variazione. L'esenzione decorre dal giorno successivo alla ricezione delle stesse. Qualora le condizioni che hanno dato luogo al beneficio vengano meno, il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione di variazione, in caso contrario il dovuto verrà recuperato con applicazione di sanzioni ed interessi.

b) unità abitative possedute/detenute da soggetti già ivi residenti, non occupate e non locate e tenute a disposizione, avendo gli stessi trasferito la propria residenza/domicilio in istituti di ricovero, sanitari o simili, il numero degli occupanti è fissato, previa richiesta documentata, in una unità.

Art. 22

ESENZIONI

1. Ai sensi del comma 660, legge n. 147/2013, sono esenti dalla TARI i locali adibiti esclusivamente all'esercizio del culto;
2. Le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23

TASSA GIORNALIERA

1. La tassa giornaliera è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente (meno di 3 mesi) locali suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. La tariffa giornaliera è fissata in € **1,00** a metro quadrato.

Art. 24

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92.
2. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 25

COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 e UR2

Con deliberazione 3 agosto 2023 n.386 ARERA ha introdotto due sistemi di perequazione nel settore rifiuti, previsti per la copertura dei costi afferenti a due fattispecie: la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi.

La nuova disciplina sarà in vigore dal 1° gennaio 2024 stabilendo che ogni cittadino debba versare contestualmente al pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2024 € 1,60 costo così suddiviso:

- componente UR1 a 0,10 euro a utenza
questa voce è destinata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché i relativi costi di gestione. Ciò potrebbe includere la pulizia delle acque e delle aree in seguito a incidenti di inquinamento o alla raccolta di rifiuti abbandonati in luoghi pubblici o naturali.
- Componente UR2 a 1,50 euro a utenza
questa voce è finalizzata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi. Si tratta di situazioni straordinarie che richiedono interventi speciali ed urgenti per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, ad esempio in seguito a disastri naturali come alluvioni, terremoti o altri eventi che comportano un accumulo di rifiuti.

La Delibera 386/2023/R/Rif, come indicato, non specifica dettagli sulla concreta applicazione o sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI. Tuttavia, stabilisce che le somme calcolate attraverso queste nuove voci devono essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), indipendentemente dal fatto che siano state incassate dagli utenti/contribuenti o meno. Questa disposizione indica che l'obbligo di pagamento e il riversamento dei fondi alla CSEA sono indipendenti dalla reale raccolta delle somme da parte degli utenti/contribuenti.

Art. 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare nuova dichiarazione.
4. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
5. Le suddette dichiarazioni, accompagnate da fotocopia del documento d'identità, devono essere inviate obbligatoriamente, entro 30 giorni, a mezzo posta con raccomandata A/R o sulle seguenti pec: comune.pietrafitta.cs@pec.it o presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente. Per delucidazioni/chiarimenti in merito si può contattare l'ufficio comunale preposto al numero di telefono 0984-424021.

Art. 27

RISCOSSIONE

1. La tassa comunale sui rifiuti è versata al Comune.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali su cui è applicata la tariffa, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Se dall'importo dovuto il contribuente dovesse rilevare errori o incongruenze dovrà presentare all'Ente impositore un'istanza di rettifica in autotutela dell'avviso di pagamento. L'ufficio comunale preposto, entro 60 giorni, qualora rilevi irregolarità, effettuerà il giusto ricalcolo.

Art. 28

RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 25 e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro 30 giorni dalla notifica.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte venga riscontrata infedeltà, incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio comprensivo di sanzioni e interessi.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa sui rifiuti.

Art. 31

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'atto di accertamento con adesione viene emesso dal Comune sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento all'eventuale avviso di accertamento d'ufficio emesso dal Comune, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla Legge n. 160/2019.

Art. 33

RATEIZZAZIONI

1. il funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà in ordine economico – finanziaria e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese, previo anticipo del 20% del dovuto”

2. Su richiesta del contribuente l'Ente impositore concede la rateazione del pagamento della somma dovuta secondo le seguenti modalità:

- per debiti ad € 200,01 a euro 500,00 fino a un massimo di 4 rate
- per debiti ad € 500,01 a euro 6.000,00 fino a un massimo di 20 rate
- per debiti ad € 6000,01 a euro 20.000,00 fino a un massimo di 36 rate

3. è possibile chiedere la rateizzazione cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia.

Art. 34

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2024 e sarà abrogato il precedente regolamento della Tassa sui Rifiuti approvato con delibera consiliare n° 04 del 29.04.2022.